

MANDATO DI VENDITA

Condizioni Generali

1) TEMPI E DURATA

1a) ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI STAGIONALI IN GENERE - QUANDO PORTARLI

Solo su appuntamento da martedì a venerdì in orari di chiusura del negozio:

- da settembre a gennaio: articoli autunnali/invernali/da sci (da novembre solo invernali e da montagna; carnevale solo nel mese di decorrenza, a gennaio solo da sci);
- da marzo a giugno: articoli primaverili/estivi (da maggio solo estivi e da mare).

1b) ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI STAGIONALI IN GENERE- QUANDO RITIRARE L'INVENDUTO (DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO)

La durata del mandato e quindi la giacenza dei capi sono stagionali. L'invenduto dovrà essere ritirato:

- dal 1 marzo al 15 marzo successivi alla data di mandato: articoli autunnali/invernali/da sci incluse attrezzature/carnevale (il giorno va concordato con almeno 2 giorni pieni lavorativi di preavviso);
- dal 15 settembre al 30 settembre successivi alla data del mandato: articoli primaverili/estivi (il giorno va concordato con almeno 2 giorni pieni lavorativi di preavviso)

N.B. da lunedì a sabato, non occorre indicare un orario purché il ritiro avvenga nei normali orari di apertura al pubblico, nel rispetto del giorno concordato.

Sarà cura esclusiva del mandante (cliente) verificare tale decorrenza. La data del mandato, da cui decorre il termine, è indicata sulla ricevuta di consegna degli articoli.

1c) ATTREZZATURE, GIOCHI E ARTICOLI NON STAGIONALI IN GENERE- QUANDO PORTARLI

Le attrezzature e i giochi si valutano tutto l'anno solo su appuntamento da martedì a venerdì in orario di chiusura del negozio.

1d) ATTREZZATURE, GIOCHI E ARTICOLI NON STAGIONALI IN GENERE - QUANDO RITIRARE L'INVENDUTO (DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO)

La durata del mandato e quindi la giacenza degli articoli sono annuali.

Salvo diverso accordo, a esclusivo giudizio del mandatario (agenzia), gli articoli invenduti vanno ritirati allo scadere di un anno solare (preavviso/giorni/orari come articoli stagionali, vedi sopra)

Sarà cura esclusiva del mandante (cliente) verificare tale decorrenza. La data del mandato, da cui decorre il termine, è indicata sulla ricevuta di consegna degli articoli.

2) MANCATO RITIRO DEGLI ARTICOLI INVENDUTI

Decorsi quindici giorni solari (2 settimane) dallo scadere del mandato, il mandatario avrà facoltà di devolvere in beneficenza gli articoli non ritirati, perdendo il mandante ogni diritto sugli stessi.

Sarà cura esclusiva del mandante (cliente) verificare tale decorrenza e richiedere, entro i termini, la restituzione dei propri articoli invenduti.

3) DIRITTO DI RECESSO

Non è consentito al mandante recedere anticipatamente dal mandato ritirando gli articoli (stagionali e non) prima della scadenza del mandato (Art. 52 Codice del Consumo)

4) LA VALUTAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E LE RIDUZIONI SUCCESSIVE

4a) Alla stipulazione del mandato di vendita, il mandante e il mandatario concordano il prezzo iniziale di vendita dell'articolo. A titolo puramente indicativo, il prezzo di vendita iniziale varia tra il 30% e il 50% rispetto al nuovo secondo la tipologia degli articoli, lo stato di conservazione e l'anno di acquisto.

4b) SCONTI ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI STAGIONALI IN GENERE

Decorsi 60 giorni solari (2 mesi) dall'inizio del mandato, l'articolo invenduto subirà una riduzione del prezzo di vendita del 20%.

N. B.: dal 1 luglio, al momento del ritiro dell'invenduto, per gli articoli primaverili ed estivi e dal 1 gennaio, al momento del ritiro dell'invenduto, per quelli autunnali e invernali, sarà applicato lo sconto del 20% anche agli articoli la cui giacenza non ha ancora superato i 60 giorni ("saldi" stagionali), escluso abbigliamento da sci, soggetto solo alla riduzione di cui sopra.

4c) SCONTI ATTREZZATURE, GIOCHI E ARTICOLI NON STAGIONALI IN GENERE

Decorsi 180 giorni solari (6 mesi), dall'inizio del mandato, se l'articolo non è stato ancora venduto, subirà una riduzione del prezzo di vendita del 20%.

4d) Il mandatario ha facoltà di applicare ulteriori riduzioni di prezzo, a sua discrezione, in qualunque momento. Riduzioni eccedenti quanto sopra o applicate antecedentemente alle decorrenze di cui sopra, non ricadranno sul rimborso del mandante.

5) RIMBORSI E PROVVISORIE

Se il prezzo concordato e comunque quello finale di vendita (ovvero al netto delle riduzioni eventuali di cui a 4 b e 4c), sono uguali o superiori a 150,00 euro, il mandante godrà di un rimborso pari al 50% del prezzo di vendita, al netto delle provvigioni dovute al mandatario (agenzia) o di altri, eventuali, oneri fiscali.

Se il prezzo concordato e comunque quello finale di vendita (ovvero al netto delle riduzioni eventuali di cui a 4 b e 4c), sono inferiori a 150,00 euro, il mandante godrà di un rimborso pari al 45% del prezzo di vendita, al netto delle provvigioni dovute al mandatario (agenzia) o di altri, eventuali, oneri fiscali.

Al mandatario (agenzia), sarà dovuto un compenso pari al prezzo di vendita, decurtato del rimborso netto del mandante. Tale importo sarà comprensivo delle provvigioni e di eventuali oneri fiscali.

6) LA RISCOSSIONE DEL VENDUTO

6a) E' responsabilità esclusiva del mandante di informarsi se un articolo è stato venduto. I rimborsi saranno effettuati in un massimo di due tranches a stagione o annualità, indipendentemente dal numero delle date di carico. Per "stagione", s'intende primavera/estate o autunno/inverno. La prima tranche a discrezione del mandante (salvo numero di articoli o importi esigui venduti e/o ancora in deposito); l'ultima, al completamento del venduto o al ritiro dell'invenduto e, in tutti i casi, decorsi 10 giorni dalla vendita. Il giorno va concordato con almeno 2 giorni pieni lavorativi di preavviso. N.B.: da lunedì a sabato, non occorre indicare un orario purché il ritiro avvenga nei normali orari di apertura al pubblico, nel rispetto del giorno concordato.

6b) Dopo un anno dallo scadere del mandato, il mandante perde il diritto di riscossione. E' responsabilità esclusiva del mandante (cliente) controllare tale decorrenza e richiedere i rimborsi entro i termini descritti nel presente regolamento.

7) VIZI OCCULTI

Si consiglia di evidenziare eventuali difetti che possano sfuggire al momento dell'accettazione del pezzo. Non necessariamente pregiudicano l'accettazione dello stesso, ma piuttosto una semplice riduzione del prezzo di vendita, con la messa in evidenza, a chi acquista, del difetto medesimo. Diversamente in presenza di un vizio occulto, l'articolo dovrà essere restituito al mandante. Lo stesso sarà avvisato all'indirizzo mail fornito al momento del conferimento del mandato di vendita e dopo 15 giorni solari (due settimane), se non ritirato, sarà devoluto in beneficenza o eliminato o scontato di una percentuale a totale discrezione del mandatario, perdendo, il mandante, ogni diritto sull'articolo.

8) CAPARRA

Per articoli di un certo ingombro, di difficile smaltimento (a titolo di esempio passeggini, lettini, biciclette, seggiolini auto), per quelli che prevedono un montaggio di pezzi e per apparecchi elettrici, sarà richiesta una caparra di 10 euro o trattenuta dal rimborso di altri articoli, se rimane unico in giacenza. Questa caparra sarà restituita, senza maturazione d'interessi, al momento del pagamento dell'articolo venduto o al ritiro dello stesso entro i tempi stabiliti, se invenduto. Questa caparra non sarà restituita quando:

- l'articolo invenduto non è ritirato entro i tempi stabiliti (massimo 15 giorni solari dalla fine del mandato);
- a causa di vizi occulti, sia richiesto un ritiro anticipato e questo non avvenga entro 15 giorni solari dall'avviso via mail.

9) TRASFERIMENTO A TERZI DEL MANDATO

In caso di cessione a terzi della presente attività commerciale, il mandatario ha diritto di trasferire i mandati in essere, alle medesime condizioni concordate con il mandante, senza necessità di ottenere da questi il preventivo consenso.

10) FURTI E INCENDI

10a) Fatta eccezione per il caso di furto con destrezza, il mandatario non risponde delle conseguenze derivanti da furto o da qualunque avvenimento fortuito o comunque non imputabile al mandante che possa causare danno alle cose, data la natura gratuita del deposito.

10b) il mandatario non risponde dell'incendio che, sviluppatosi nell'immobile nel quale si svolge l'attività della mandataria o all'esterno dello stesso, coinvolga le cose in custodia, anche nel caso in cui tale incendio sia di origine dolosa, se abbia carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.

11) COMUNICAZIONI

11a) Il mandante accetta che le comunicazioni, ove previste dal presente regolamento, avvengano tramite il proprio indirizzo mail. Il mandante dovrà comunicare variazioni dell'indirizzo mail fornito.

11b) durante la durata del mandato, il mandante accetta di ricevere comunicazioni generali sull'attività (periodi di chiusura dell'esercizio, promozioni, ...). Sarà compito del mandante, una volta cessato il periodo di mandato, chiedere di non ricevere più le comunicazioni via mail.

Il Mandante/Cliente (NOME E COGNOME): _____

Tandem di Francesca Visoli

Firma leggibile _____

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. il mandante accetta con separata sottoscrizione i seguenti articoli: 1b, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Firma leggibile _____